



***COMUNE DI CATANZARO***

***SETTORE  
AA.GG./CONTRATTI/PERSONALE/ORGAN. E  
SUAC***

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**(Approvato con Deliberazione del C.C. n. del 00/00/0000)**

# **INDICE**

## **TITOLO I- PARTE GENERALE**

### **Sezione I - Disposizioni generali**

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Fonti normative

### **Sezione II - Attribuzioni e competenze**

Articolo 4 - Competenze del Segretario Generale

Articolo 5 - Competenze dei Dirigenti

Articolo 6 - Competenze della SUAC

Articolo 7 - Competenze dell'Ufficio Contratti

Articolo 8 – Responsabile del Procedimento

Articolo 9 - Direttore dell'esecuzione

### **Sezione III – Disposizioni comuni**

Articolo 10 – Pubblicità e trasparenza

Articolo 11- Accesso agli atti

## **TITOLO II- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

### **Sezione I - Scelta del contraente**

Articolo 12. – Determinazione a contrarre

Articolo 13 - Procedure di scelta dei contraenti.

Articolo 14 - Divieto di artificioso frazionamento

Articolo 15 - Quantificazione del quadro di spesa.

Articolo 16 - Accordi quadro.

Articolo 17- Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Articolo 18 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione. Controlli.

Articolo 19 - Controlli antimafia

Articolo 20 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

Articolo 21 - Aggiudicazione provvisoria

Articolo 22 - Aggiudicazione definitiva

### **Sezione II – Stipula dei contratti**

Articolo 23 - Forma dei contratti

Articolo 24 - Contenuto dei contratti

Articolo 25 - Stipulazione dei contratti

Articolo 26 - Spese contrattuali

## **TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27 - Entrata in vigore

## **TITOLO I – PARTE GENERALE**

### ***Sezione I – Disposizioni generali***

#### **Articolo 1 - Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2 della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune di Catanzaro in attuazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali". Costituisce riferimento obbligatorio per gli uffici e non può essere derogato.
3. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, e più precisamente:
  - di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
  - di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e delle norme stabilite dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dal D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nonché nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 7.03.2005, n. 82.
5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalla norme vigenti e dal presente regolamento, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, i contratti di appalto conclusi per iscritto e/o con modalità informatica tra il Comune di Catanzaro e soggetti terzi, dai quali derivi un'entrata o una spesa, ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni ed aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento.
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica, per quanto compatibile, a tutti i contratti in cui il Comune di Catanzaro è parte a qualsiasi titolo (es. contratti di acquisto e permuta immobiliare, di locazione immobiliare, di comodato d'uso, concessioni demaniali, concessioni di diritto di superficie, convenzioni urbanistiche, ecc.).
3. I termini "scritto" o "per iscritto" o "con modalità elettronica" contenuti nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto, anche sotto forma di documento informatico, e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e/o modalità informatiche.
4. Tutti gli importi del presente regolamento si intendono IVA esclusa.
5. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa.

#### **Articolo 3 – Fonti normative**

1. L'attività negoziale del Comune di Catanzaro è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento a:
  - a) D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";
  - b) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice degli Appalti Pubblici";
  - c) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento degli Appalti Pubblici";
  - d) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
  - e) Legge 7.08.2012 n. 134 "Misure Urgenti per la crescita del Paese" - Art. 18 "Amministrazione aperta";
  - f) Legge 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;
  - g) D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, le disposizioni relative al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - h) D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014 n. 164, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa dell'attività produttiva";
  - i) D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
  - j) D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazione nella Legge 23 giugno 2014 n.89 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
2. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 s.m.i., nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i., nel D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, nel regolamento per il funzionamento della stazione unica appaltante comunale e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7.08.1990 n. 241 s.m.i.
3. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 s.m.i., nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i., nel D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
4. Il presente Regolamento ha una validità di carattere generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle disposizioni degli altri Regolamenti comunali vigenti purchè non incompatibili.
5. Le disposizioni regolamentari contenute nei regolamenti del Comune di Catanzaro incompatibili con il presente Regolamento, si intendono caducate a tutti gli effetti.
6. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento.

## *Sezione II – Attribuzioni e competenze*

### **Articolo 4 - Competenze del Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, responsabile della repertorazione, registrazione e di tutti gli adempimenti successivi alla stipula dei contratti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in attuazione dell'art.11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. è competente a:
  - a) rogare tutti i contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., nei quali il Comune di Catanzaro è parte, esclusivamente con modalità elettronica e sottoscrizione, a pena di nullità, con firma digitale, ferma restando

l'attestazione che la firma delle parti è stata apposta in sua presenza e previo accertamento della loro identità personale;

- b) autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, anche con sottoscrizione con firma digitale, ovvero con il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione che la firma delle parti è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della loro identità personale.
2. Gli atti rogati dal Segretario Generale in forma pubblica amministrativa, esclusivamente con modalità informatica o elettronica, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 1350 codice civile, punti 1-12.
3. Gli atti pubblici rogati in forma pubblica amministrativa, esclusivamente con modalità informatica e/o elettronica di cui al precedente punto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 vengono trasmessi per la registrazione telematica alla Agenzia delle Entrate con l'applicazione della imposta di registro e dell'imposta di bollo, per come previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 5 - Competenze dei Dirigenti**

1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti compete, fra l'altro:
  - a) l'adozione delle determinazioni a contrattare e l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
  - b) la redazione e approvazione degli atti di gara e la pubblicizzazione delle procedure di affidamento di importo inferiore a €40.000,00, in relazione alle competenze della Stazione Unica Appaltante Comunale di cui al successivo art. 6;
  - c) la presidenza delle sedute e delle Commissioni di gara;
  - d) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento di propria competenza;
  - e) gli affidamenti in economia di importo inferiore a €40.000,00;
  - f) l'affidamento degli incarichi professionali;
  - g) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di operatori economici contraenti, ivi compresi eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni ed affitti di aziende;
  - h) le varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
  - i) le varianti migliorative ex articoli 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 nonché ex articolo 205, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 163/2006;
  - j) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 118 D.Lgs. n. 163/2006;
  - k) l'autorizzazione allo svincolo e l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive;
  - l) l'approvazione del certificato del collaudo e del certificato di regolare esecuzione;
  - m) la consegna anticipata;
  - n) la proroga del termine di esecuzione del contratto;
  - o) l'applicazione delle penali;
  - p) l'adozione dell'accordo bonario ex art .240 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. approvato dalla Giunta Comunale e la relativa spesa;
  - q) l'adozione dell'accordo transattivo ex art.239 del D.Lgs n. 163/2006 smi come approvato dalla Giunta Comunale;
  - r) la risoluzione del rapporto contrattuale;
  - s) le autorizzazioni alle cessioni del credito;
  - t) la modifica delle somme poste a disposizione della stazione appaltante, che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
  - u) la stipula dei contratti e delle concessioni di competenza.

### **Articolo 6 - Competenze della SUAC**

1. Per l'espletamento delle procedure d'appalto per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 è istituita un'unità organizzativa - denominata "Stazione Unica Appaltante Comunale" - le cui competenze sono disciplinate da uno specifico Regolamento al cui contenuto si rimanda integralmente.

### **Articolo 7 - Competenze dell'Ufficio Contratti**

1. L'Ufficio Contratti, quale unità organizzativa inserita nell'ambito del Settore Affari Generali forma, provvede, sulla base degli schemi di contratto allegati agli atti di gara da parte dei settori competenti, alla redazione della stesura definitiva dei contratti per la successiva stipula.
2. L'Ufficio Contratti detiene ed aggiorna il repertorio comunale degli atti di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con numerazione progressiva generale.
3. Nel repertorio vengono iscritti tutti gli atti soggetti a registrazione a norma di legge. I contratti di appalto vengono repertoriati qualora di importo superiore a €10.000,00.
4. Gli originali degli atti inseriti nel repertorio sono conservati, a cura del Segretario Generale, presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmetterne copia agli uffici interessati.

### **Articolo 8 – Responsabile del Procedimento**

1. Per ogni singola procedura di affidamento da realizzarsi mediante un contratto pubblico il Dirigente di Area/Settore nomina, ai sensi della Legge n. 241/1990 s.m.i., del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

### **Articolo 9 - Direttore dell'esecuzione**

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal D.P.R. N. 207/2010 s.m.i. .
2. Per i lavori il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

## ***Sezione III – Disposizioni comuni***

### **Articolo 10 – Pubblicità e trasparenza**

1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, il Comune assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. Oltre alle pubblicazioni imposte dalla normativa, tutti i bandi ed i loro esiti devono essere pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale.
3. In relazione all'oggetto ovvero al valore del contratto, è ammessa l'adozione di forme di pubblicità integrative a quelle di legge.
4. A garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sul sito web comunale è prevista inoltre la pubblicazione:
  - a) nella fase precedente la scadenza del bando, delle risposte ai chiarimenti forniti agli interessati rispettandone l'anonimato;
  - b) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, dell'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta nelle procedure aperte e ristrette;

- c) dell'elenco degli operatori invitati, degli offerenti e del nominativo dell'aggiudicatario, una volta concluso l'iter delle procedura negoziata;
  - d) della determina a contrarre anche nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., ai sensi dell'art.37 del D. Lgs n. 33/2013;
  - e) dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, come previsto dall'art.38 del D.Lgs n.33/2013.
5. Nella sezione "Bandi di gara" (di cui al DPCM 26.04.2011) del sito web sono pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste dal D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., Tale elenco è raggiungibile anche dalla sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito".
6. La sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali degli operatori interessati.

### **Articolo 11 - Accesso agli atti**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito:
  - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
  - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
  - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
  - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
  - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso suindicati, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.79 comma 5 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti



medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

## **TITOLO II- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

### ***Sezione I - Scelta del contraente***

#### **Articolo 12. – Determinazione a contrarre**

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione adotta la determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. La determinazione a contrattare, indipendentemente dall'importo del contratto, è adottata dal dirigente del Area/Settore proponente, responsabile del centro di costo e deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art.192 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.
3. La Determinazione a contrattare per appalti di beni/servizi deve altresì contenere l'attestazione che i beni/servizi oggetto della negoziazione non sono reperibili tra le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e sulle centrali di Committenza regionali, se istituite e operanti.

#### **Articolo 13 - Procedure di scelta dei contraenti.**

1. L'amministrazione individua il contraente attraverso l'espletamento di procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero dialogo competitivo, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

#### **Articolo 14 - Divieto di artificioso frazionamento**

1. Fermo restando l'applicazione dell'art.29 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i relativo al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
2. L'Amministrazione, fermo restando quanto sopra, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre deve essere indicata la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

#### **Articolo 15 – Quantificazione del quadro di spesa.**

1. Per preventivare la spesa il responsabile del procedimento si avvale di elenchi prezzi in uso presso l'Amministrazione, ovvero dei listini o delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalla CCIAA, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.

#### **Articolo 16 - Accordi quadro.**



1. L'Amministrazione può concludere accordi quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. L'accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Ai fini della stipula, pertanto, è necessario quantomeno che siano stabiliti i prezzi unitari da porre a base dell'affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
3. La scelta delle modalità di conclusione dell'accordo quadro, tra quelle previste della normativa, va effettuata motivatamente nella determinazione a contrarre che dovrà anche dare conto delle ragioni sottese alla scelta dell'accordo quadro quel tipologia di affidamento.

#### **Articolo 17- Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.**

1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria si applicano gli artt. 90 e seguenti del D.Lgs n.163/2006 smi e gli artt. 252 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 smi.
2. I servizi tecnici il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20.000 euro, di cui all'art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 smi, possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, applicando gli art.21 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 18/01/2013.

#### **Articolo 18 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione. Controlli.**

1. Per la partecipazione alle gare è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e quelli di idoneità professionale, di qualificazione, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché di tutti gli altri specifici previsti dal citato D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed indicati nel bando di gara e/o nella lettera invito.
2. I requisiti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta l'esecuzione del contratto.
3. L'Amministrazione, ai sensi dei commi 1-bis ed 1-ter dell'art.46 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
4. La partecipazione alle gare non può essere limitata in base al criterio della territorialità.
5. Anche nei casi di affidamento diretto, il Settore di competenza deve accertare il possesso dei requisiti generali in capo al contraente che precludano l'affidamento e la stipulazione del contratto, dandone atto nel provvedimento dirigenziale.
6. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori delle autocertificazioni, l'Amministrazione esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti, ai sensi dell'art.38 comma 1-ter all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

#### **Articolo 19 - Controlli antimafia**

1. L'Amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto, effettuerà le verifiche della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 s.m.i. e del Protocollo di Legalità siglato con la Prefettura UTG di Catanzaro, ai fini dell'insussistenza delle condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica amministrazione.

#### **Articolo 20 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta**

1. Il Dirigente dell'Area/Settore competente precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida.
2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 21 - Aggiudicazione provvisoria**

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, il Presidente della Commissione giudicatrice procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento di gara.

#### **Articolo 22 - Aggiudicazione definitiva**

1. Le risultanze delle operazioni di gara sono approvate dall'Amministrazione mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva con il quale sono approvati i verbali sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento.
2. L'aggiudicazione definitiva conclude il procedimento di scelta del contraente ma non equivale ad accettazione dell'offerta.
3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
4. Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di cui viene preso atto con apposita Determinazione Dirigenziale, è data apposita comunicazione ai concorrenti ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. Da tale data decorre il termine dilatorio previsto dall'art.11, comma 10, del D. Lgs. 163/06, per la stipulazione del contratto.

### ***Sezione II – Stipula dei contratti***

#### **Articolo 23 - Forma dei contratti**

1. Il contratto d'appalto è stipulato, a pena di nullità:
  - a) in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante dell'Ente;
  - b) mediante scrittura privata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
2. I contratti aggiudicati per l'affidamento di lavori, di importo superiore ad € 10.000,00, come previsto al precedente art. 7, e quelli per l'acquisizione di servizi e forniture di valore superiore ad Euro 40.000,00, sono sempre stipulati in forma pubblica elettronica, con l'intervento del Segretario Comunale.
3. Il contratto per l'acquisizione di servizi, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria, e forniture affidato mediante cottimo fiduciario ovvero con procedure, aperte, ristrette o negoziate

fino alla soglia di Euro 40.000,00 è stipulato attraverso scrittura privata, con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia e dallo specifico regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia.

4. I contratti relativi a fattispecie diverse dall'appalto sono stipulati con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 24 - Contenuto dei contratti**

1. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, nelle premesse del contratto dovranno essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisorii e autorizzatori che ne stanno alla base.
2. Sono da considerare elementi essenziali del contratto:
  - a) individuazione dei contraenti;
  - b) Codice CIG e Codice CUP, nelle fattispecie in cui è previsto
  - c) oggetto e durata del contratto;
  - d) termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - e) importo contrattuale e modalità di pagamento;
  - f) spese contrattuali e altri oneri fiscali;
  - g) forma scritta;
  - h) cauzione definitiva
  - i) altre clausole previste dalla normativa a pena di nullità del contratto
3. Qualora non sussista un capitolato o un atto cui far espresso rinvio per la definizione dei contenuti del rapporto contrattuale, nel contratto devono, di norma, essere previsti:
  - a) modalità di collaudo;
  - b) facoltà di recesso;
  - c) sanzioni e penalità per inadempimenti nell'esecuzione;
  - d) regolamentazione subappalto;
  - e) garanzie;
  - f) revisione prezzi.
  - g) polizze assicurative, ove previste.
4. Oltre al Capitolato Speciale d'Appalto, all'elenco dei prezzi unitari ed ai documenti allegati su espressa indicazione dal Dirigente proponente, costituiscono parte integrante del contratto e sono in esso richiamati, ancorché non allegati:
  - a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
  - b) piani di sicurezza
  - c) il crono programma
  - d) l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
  - e) le polizze di garanzia, trasmesse dal contraente al responsabile dell'esecuzione del contratto prima della stipulazione o del verbale di consegna anticipata.

#### **Articolo 25 - Stipulazione dei contratti**

1. Prima della stipula l'Ufficio Contratti acquisisce dal settore interessato tutta la documentazione indicata nel precedente articolo.
2. Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario Generale.
3. La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al dirigente che ha adottato la determina a contrarre. Per la parte privata la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri legali, come risultanti da documenti legittimanti.
4. L'Ufficio contratti calcola i diritti di segreteria e le spese contrattuali, accerta le entrate da ripartire fra i soggetti roganti e procede agli adempimenti connessi con la registrazione.
5. La stipulazione del contratto interviene entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva divenuta efficace. E' comunque vietata la stipulazione del contratto

prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio ai concorrenti della comunicazione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva fatte salve le eccezioni previste dall'art.11 comma 10 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

6. Qualora, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario, convocato e diffidato, non si presenti per la stipulazione o non produca la documentazione richiesta, il Dirigente del Settore interessato con apposita determinazione dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo alla segnalazione all'ANAC. Con il medesimo atto può essere individuato il nuovo contraente mediante lo scorrimento della graduatoria di gara.

#### **Articolo 26 - Spese contrattuali**

1. Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge, salva l'applicazione di agevolazioni fiscali per la controparte previste dalla normativa vigente.
2. Per i contratti soggetti a registrazione sono dovuti all'Ente i diritti di rogito calcolati in base alle tariffe ministeriali.
3. Le spese di registrazione, di bollo e diritti di segreteria o di rogito sono di norma a carico della controparte, salvo i casi di legge sul riparto delle stesse o eventuale motivata indicazione del Dirigente competente alla stipula.
4. Il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria e di rogito è effettuato prima della stipulazione del contratto, secondo le modalità indicate dall'Ente.

### **TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Il regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione online sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", perché il pubblico possa prenderne cognizione.